

Oggetto: Fondo del paesaggio - Bando per il piano di riqualificazione insediamenti storici – Risposte agli ulteriori tre quesiti posti ai sensi del punto 2 del Bando

1) ART.1 - OGGETTO DEL BANDO

PRIMO QUESITO: Per centro abitato del territorio provinciale da selezionare si intendono tutte le aree storiche di un Comune oppure una sola singola area che risponda ai dettami richiesti dal bando (significatività dimensionale, rapporto con le zone di espansione residenziale e con le aree aperte di valenza paesaggistica)?

RISPOSTA: L'individuazione della specifica area di studio, corrispondente all'insediamento storico scelto, è lasciata alla discrezione del proponente, purché questi dimostri che tale individuazione (anche di una sola singola area) è motivata e caratterizzata proprio in riferimento ai criteri di significatività, etc., indicati dal bando, e alla possibilità di individuare al suo interno ambiti per l'elaborazione dei piani di riqualificazione di cui al punto 1. c).

2) ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

SECONDO QUESITO: In riferimento alla risposta al quesito 2c (costituzione di RTP) esposta nel sito del Servizio Urbanistica si chiede di precisare se il raggruppamento temporaneo tra professionisti possa essere formalizzato con atto registrato dopo l'eventuale assegnazione dell'incarico. Alla documentazione del bando sarà allegata una dichiarazione di impegno a costituirlo firmata da tutti i partecipanti al gruppo, nella quale saranno anche indicati il coordinatore e tutti i componenti il Raggruppamento con i rispettivi ruoli. Per tale dichiarazione esiste un fac-simile o si potrà utilizzare una di quelle consuetudinariamente predisposte?

RISPOSTA: Il raggruppamento temporaneo tra proponenti professionisti deve essere costituito prima della presentazione della proposta ideativa, secondo le previsioni del bando e, in quanto compatibili col bando, secondo le disposizioni di legge pertinenti in materia (articoli 34 e 37 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, applicabili al bando in oggetto anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50); più precisamente: premesso che è fatto divieto di partecipare contemporaneamente quali soggetti proponenti al concorso d'idee in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare sia singolarmente che in un raggruppamento temporaneo, è consentita la presentazione di proposte d'idee da parte di soggetti che si presentano in forma di R.T.P., anche se questi raggruppamenti non sono ancora formalmente costituiti, a condizione che la proposta ideativa offerta venga sottoscritta da tutti gli operatori economici che formano il raggruppamento temporaneo e che la stessa riporti l'obbligo,

contenuto in un unico atto assunto da tutti i futuri componenti del R.T.P., di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (che sarà il coordinatore e mandatario) in caso di affidamento dell'incarico. È vietata qualsiasi successiva modificazione alla composizione del R.T.P. rispetto a quella risultante dall'atto di assunzione dell'obbligo a costituirlo, depositato in sede di presentazione della proposta ideativa.

Il mandatario stipulerà il contratto di affidamento dell'incarico in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non è disponibile un fac-simile per la dichiarazione suddetta. Si potrà utilizzare un formulario già predisposto e conforme ai dettami di legge.

TERZO QUESITO: In relazione al bando in oggetto vorremmo chiedere se tutti i soggetti che presentano la proposta ideativa devono essere iscritti ad un albo professionale o se solo il coordinatore del progetto?

RISPOSTA: Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale da parte del singolo soggetto firmatario della proposta d'idea, in quanto libero professionista o docente universitario, nel caso di raggruppamento temporaneo/società di professionisti, l'iscrizione ai relativi ordini professionali è obbligatoria solo per il coordinatore del progetto.